

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 6 dicembre 2013

Tra

FISE – ARE in persona del VicePresidente Cinzia Spaziani, Saverio Secreti, Emanuela Colmegna e Stefano Guzzeloni, e da Donatello Miccoli

e

SLC - CGIL rappresentata da Nicola Di Ceglie

SLP - CISL rappresentata da Luca Buralassi, Sebastiano Cappuccio e Cono Fusca

UILPOSTE rappresentata da Giovanni De Rosa e Pina Esposito

UIL - TRASPORTI rappresentata da Sergio Tarabù

Premesso che:

- la congiuntura economica generale, sia a livello nazionale che internazionale, è caratterizzata da una fase di recessione che, in certa misura, influisce anche sul mercato postale;
- le parti intendono, ciascuna nell'ambito delle proprie prerogative, creare le migliori condizioni possibili per favorire, in maniera sostenibile, la permanenza nel suddetto mercato delle aziende che vi operano in un'ottica di leale competizione;
- in quest'ottica, le parti intendono promuovere una maggiore occupazione nel settore di riferimento attraverso:
 - a) la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
 - b) il miglioramento della qualità dei livelli occupazionali

- c) una regolamentazione delle condizioni di lavoro che sia comunque in grado di promuovere la produttività e la redditività
- le parti concordano di dover definire delle condizioni economico-normative di base per tutti i lavoratori che consentano di mantenere un elevato livello competitivo per le aziende del settore conservando un elevato livello di competenze e rafforzando l'efficienza a livello operativo;
 - le parti si danno reciprocamente atto che è altresì necessario coniugare le suddette istanze con la sostenibilità economica dei modelli organizzativi aziendali che passa necessariamente attraverso il contenimento dei costi fissi ed il mantenimento di un corretto equilibrio economico-finanziario;
 - le parti, pertanto, hanno manifestato la volontà di condividere un percorso relazionale idoneo a realizzare i comuni obiettivi sopra indicati attraverso strumenti contrattuali e misure a sostegno dell'occupazione in grado di imporre un ragionevole temperamento delle istanze sociali con le esigenze del mercato;
 - le parti inoltre auspicano che tale accordo possa costituire un primo passo verso una contrattazione collettiva di riferimento per l'intero settore postale.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale del presente accordo.

2. Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle aziende, in qualsiasi forma costituite che prestano attività in favore di un solo committente il quale soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) sia iscritto a FISE – ARE ovvero si iscriva entro la vigenza del presente accordo;
- b) non sia fornitore del servizio universale ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 così come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011 n. 58;
- c) abbia realizzato anche a livello di gruppo nei tre anni antecedenti la data di applicazione del presente accordo, un fatturato per la fornitura dei servizi postali di raccolta, smistamento, trasporto, distribuzione degli invii postali, di importo complessivamente superiore a Euro 180 milioni, IVA esclusa, calcolati come media del triennio;
- d) abbia occupato anche a livello di gruppo nei tre anni antecedenti la data di applicazione del presente accordo almeno 1.300 dipendenti, calcolati come media del triennio.

3. Consolidamento occupazionale e stabilizzazione dei rapporti di lavoro

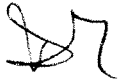
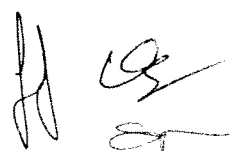
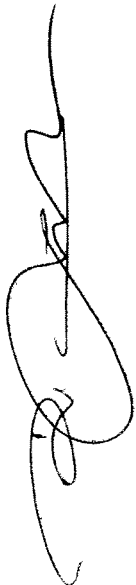
- 3.1 Le aziende di cui al campo di applicazione del presente accordo si impegnano ad assumere, entro 24 mesi dalla stipula del presente accordo, con contratto di lavoro subordinato i lavoratori che prestano attività lavorativa sottoforma di lavoro autonomo o parasubordinato.
- 3.2 Le assunzioni di cui sopra potranno avvenire attraverso qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato incluso il contratto di apprendistato disciplinato dall'accordo sottoscritto in sede FISE-ARE il 5 marzo 2013.
- 3.3 Le suddette assunzioni, sono condizionate alla sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
- 3.4 Tenuto conto della grave situazione di stagnazione dell'economia e della fase di contrazione del mercato postale, le parti si danno reciprocamente

atto che la sottoscrizione del presente verbale di accordo non deve comportare un eccessivo aggravio dei costi per le imprese e che deve essere preservata la sostenibilità economica dei modelli organizzativi adottati dalle aziende, in modo da promuovere l'occupazione.

In tale contesto, visto l'incremento del costo del lavoro derivante dal consolidamento occupazionale e dalla stabilizzazione dei rapporti di lavoro promossi con la sottoscrizione del presente accordo, si rende necessaria l'adozione di misure volte a contenere tale incremento per favorire l'occupazione.

3.5. In considerazione di quanto precede e nell'eccezionalità dell'evento, la 14a mensilità, l'indennità di presenza e le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (art.18 comma 1 del vigente CCNL) saranno riconosciute ai lavoratori stabilizzati decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro oppure decorsi 12 mesi dalla data di assunzione per il personale assunto ex novo dopo la sottoscrizione del presente accordo. Sono esclusi dal presente comma i contratti a Tempo Determinato.

3.6. Le aziende neo-iscrete per le quali prima dell'adesione all'Associazione datoriale e della conseguente applicazione del CCNL FISE –Are, trovava applicazione un CCNL con trattamenti in "pejus" rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Associazione (FISE), riconosceranno ai lavoratori stabilizzati la 14^a mensilità, l'indennità di presenza e le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare (art.18 comma 1 del vigente CCNL) decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale o presso la Direzione Territoriale del Lavoro; oppure decorsi 18 mesi dalla data di assunzione per il personale assunto ex novo dopo la



sottoscrizione del presente accordo. Sono esclusi dal presente comma i contratti a Tempo Determinato.

3.7. In caso di aziende neo-iscritte per le quali prima dell'adesione all'Associazione datoriale e della conseguente applicazione del CCNL FISE-Are trovava applicazione un CCNL con trattamenti in "melius" rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Associazione (FISE), le parti potranno incontrarsi a livello aziendale per armonizzare i trattamenti economico-normativi nel rispetto delle norme vigenti.

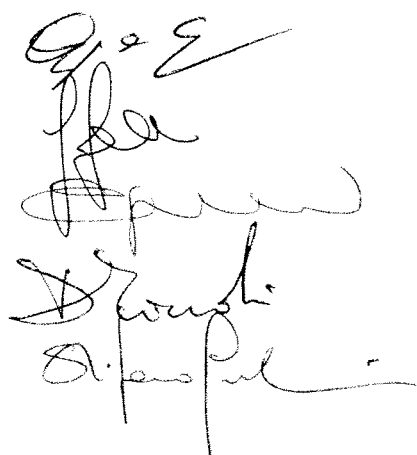
4. Disposizioni finali

4.1. Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo, hanno inteso realizzare una specifica intesa finalizzata alla maggiore occupazione, al miglioramento della qualità dei livelli occupazionali nonché alla emersione del lavoro irregolare attraverso una regolazione delle materie in esso disciplinate anche in deroga alle disposizioni di Legge che regolano le suddette materie ed alle relative regolamentazioni contenute nel CCNL per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali vigente e successivi rinnovi.

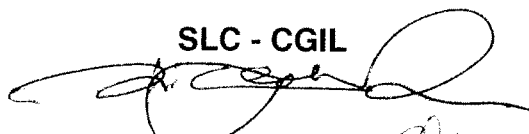
4.2. Le Parti si incontreranno entro il mese di luglio 2014 al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo e l'andamento delle stabilizzazioni.

L.C.S.

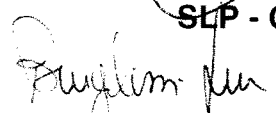
FISE - ARE



SLC - CGIL



SLP - CISL



UILPOSTE



UIL - TRASPORTI

